



REGIONE LIGURIA

Dipartimento Territorio, Ambiente,
Infrastrutture e Trasporti
Vice Direzione Generale Territorio

**Settore: Tutela del Paesaggio, Demanio
Marittimo ed Attività Estrattive**

Genova, 12 febbraio 2019

Prot. n. **PG/2019/45324**

Classificazione: 2009/G11.6.7/14

Allegati:

Oggetto: Concessioni demaniali marittime.
Adempimenti conseguenti all'entrata
in vigore della Legge 30 dicembre
2018, n.145

TRASMESSA A MEZZO PEC

A tutti i Comuni Costieri della Liguria

e, p.c.

All'Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Liguria
dre_liguria@pce.agenziademanio.it

Alle Autorità di Sistema Portuale del
Mar Ligure Occidentale e Orientale
segreteria generale@pec.porto.genova.it
protocollo@pec.porto.laspezia.it
ufficioterritoriale.sv@pec.porto.genova.it

Alla Direzione Marittima di Genova
dm.genova@pec.mit.gov.it

La Legge 30 dicembre 2018 n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" contiene, all'art.1, commi da 675 a 685, una serie di disposizioni inerenti la gestione del demanio marittimo. La data di entrata in vigore della legge è il 1° gennaio 2019.

Di seguito si forniscono le prime indicazioni per l'applicazione della normativa di cui si tratta, fermo restando che per alcune disposizioni, più sotto specificate, occorrerà attendere le opportune indicazioni dalle Amministrazioni dello Stato competenti.

A) L'innovazione più significativa, introdotta ai commi da 682 a 684, riguarda **l'estensione della durata delle concessioni dei beni demaniali marittimi di 15 anni a far data dall'entrata in vigore della legge.**

A parere di questo Settore tale estensione:

1) riguarda le concessioni rilasciate **per tutte** le attività disciplinate dal comma 1 dell'art.01 del Decreto legge 5/10/1993, convertito con modificazioni dalla legge n.494/1993 e cioè i servizi pubblici, i servizi e attività portuali e produttive (ivi compresa la pesca), le attività turistico ricreative nonché le concessioni per finalità residenziali e abitative.

2) è da applicare a **tutte le concessioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge**, ai sensi del combinato disposto del comma 682 (che riguarda le concessioni

vigenti al 1° gennaio 2019) e del comma 683 (che riguarda le concessioni vigenti al 30 dicembre 2009¹ nonché quelle rilasciate successivamente a tale data ma per le quali il rilascio è avvenuto previa pubblicazione della domanda ai sensi del Reg.Nav.Mar. o il cui rinnovo è avvenuto sulla base della preferenza in allora attribuita al precedente concessionario da applicare a tutte le concessioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge;

3) è da applicare **indipendentemente dalla natura dell'atto** con cui è stata rilasciata la concessione (licenza o atto formale).

La comunicazione della nuova durata delle concessioni, come sopra individuate, potrà avvenire come già fatto in occasione di disposizioni simili (L.R 67/2009, Legge 25/1010, Legge di conversione del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179).

Il Comune dovrà quindi comunicare al concessionario la nuova durata della concessione "ai sensi dell'art.1, commi 682 e segg. della legge 30 dicembre 2018, n.145" e contestualmente ricalcolare il valore della stessa con riferimento alla nuova scadenza al 31 dicembre 2033, invitando il concessionario ad effettuare il relativo pagamento presso l'Agenzia delle Entrate entro il termine fisso di 20 giorni.

Nel caso delle concessioni per cui l'imposta di registro era stata già versata sino al 2020, queste due annualità saranno ovviamente scomutate.

La possibilità di un'eventuale rateizzazione dell'imposta di registro andrà verificata dal concessionario con l'Agenzia delle Entrate.

B) Altra importante disposizione della legge si trova al comma 681 in cui si prevede che **solo dopo la procedura di consultazione pubblica** sull'esito di un complesso e articolato processo di riforma della materia relativa al demanio marittimo (descritta ai commi da 675 a 678) e l'emanazione di un DPCR che fissi i principi e i criteri tecnici per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime (comma 680) **possano essere assegnate le "aree concedibili ma prive di concessioni in essere"** alla data di entrata in vigore della legge.

A parere di questo Settore:

1) la norma riguarda le aree in senso lato, ivi compresi gli specchi acquee, ma **non le pertinenze** - cioè le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato - al momento non concesse. Oltre a un possibile danno erariale nel caso che tali immobili, se liberi, non venissero affidati in concessione, sembrerebbe irragionevole, se non si esprimerà in senso contrario l'Agenzia del Demanio, rinunciare agli investimenti e alle opere di manutenzione che su tali immobili è tenuto a realizzare il nuovo concessionario;

2) In linea generale e in assenza di eventuali chiarimenti o correttivi alla legge si ritiene che la norma debba essere applicata nel senso che **non possono essere rilasciate nuove concessioni né ampliamenti su aree al momento libere da concessioni**. Poiché la norma deriva evidentemente dalla necessità di non operare, in attesa della riforma della materia, in maniera contraria ai principi di derivazione comunitaria, con particolare riferimento alla tutela della concorrenza e alla libertà di stabilimento, sono anche da ritenersi **rilasciabili** le nuove concessioni a favore dell'Ente pubblico o di pubblico servizio, quali, a titolo esemplificativo, le **spiagge libere attrezzate**, le passeggiate, gli impianti tecnologici o le condutture e i cavidotti.

Per analoghe motivazioni sono rilasciabili le concessioni temporanee di cui all'art.9, punto 3) del PUD regionale.

¹ La legge contiene un refuso per cui il D.L. 194/2009 è stato richiamato con data 31 dicembre anziché 30 dicembre

C) l'ultima disposizione che si segnala riguarda la **sospensione del canone demaniale** per le imprese che hanno subito danni conseguenti agli eventi atmosferici dei mesi di ottobre novembre 2018. Non si entra nel merito dell'applicazione della norma, di stretta spettanza delle Amministrazioni dello Stato competenti in materia di canone.

A parere di questo Settore:

1) come per gli anni passati i Comuni dovranno inserire nel Sistema Informativo del demanio marittimo - SID i dati necessari alla generazione del mod. "F24 elide" da inoltrare al concessionario; la norma infatti **sospende** l'obbligo di erogazione del canone ma non la sua debenza;

2) La norma in questione non fa alcun riferimento espresso all'**imposta regionale** sulle concessioni e pertanto la stessa resta esclusa dalla sospensione ed è, ad oggi, **dovuta**.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento si porgono i migliori saluti.

Il Dirigente
(Arch. Corinna Artom)
